



# COMUNE DI ORISTANO

*Comuni de Aristanis*

Piazza Eleonora d' Arborea n° 44, 09170

[www.comune.oristano.it](http://www.comune.oristano.it)

## **ORDINANZA SINDACALE N° 27 DEL 17/09/2020**

**Oggetto: DECLASSIFICAZIONE TEMPORANEA DA CLASSE SANITARIA "A" A CLASSE SANITARIA "B" CON OBBLIGO DI SOTTOPORRE I MOLLUSCHI BIVALVI A TRATTAMENTO DI DEPURAZIONE.**

### **IL SINDACO**

VISTA la Legge di Riforma Sanitaria numero 833/1978;  
VISTO il Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27.7.1934, numero 1265, e successive modificazioni;  
VISTA la O.M. 10.5.91 "Norme per la Profilassi di malattie animali";  
VISTO il D.Lvo 18 agosto 2000, n° 267 "Testo Unico ordinamento Enti Locali";  
VISTO Il Regolamento (CE) n 178/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce I principi e I requisiti generali della legislatura alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare e successive modifiche;  
VISTO Il Regolamento (CE) n 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'Igiene dei prodotti alimentari e successive modifiche;  
VISTO Il Regolamento (CE) n 853/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme Specifiche In materia di Igiene per gli alimenti di origine animale e successive modifiche,  
VISTO Il Regolamento (CE) n 2073/2005 della Commissione del 15 novembre 2005, SUI criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari e successive modifiche;  
VISTE le Linee Guida Nazionali sui prodotti della pesca e la nuova regolamentazione comunitaria, della Conferenza Permanente per I rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, Rep N 2674 del 16 novembre 2006;  
VISTO Il Regolamento (CE) n 1881/2006 del Consiglio, del 19 dicembre 2006, che definisce I tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari e successive modifiche;  
VISTO il Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 193, di attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari del medesimo settore;  
VISTA la Determinazione n 865 del 21 novembre 2007 del Direttore del Servizio Prevenzione dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità, di recepimento delle Linee Guida sui prodotti della pesca e la nuova regolamentazione comunitaria;  
VISTO l'accordo rep n 79/CSR, sancito nel corso della seduta del 08 luglio 2010 dalla Conferenza Stato Regioni tra Il Ministero della Salute. le Regioni e le Province



## COMUNE DI ORISTANO

---

Autonome sul documento recante "Linee guida per l'applicazione del Regolamento (CE) 854/2004 e del Regolamento (CE) 853/2004 nel settore dei molluschi bivalvi";  
VISTA la Determinazione n 920 del 13 ottobre 2010 del Direttore del Servizi Prevenzione dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità, di recepimento delle "Linee Guida per l'applicazione del Regolamento (CE) 854/2004 e del Regolamento (CE) 853/2004 nel settore dei molluschi bivalvi";  
VISTA la Determinazione RAS N.636 del 29/06/2015 del Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'Assessorato Igiene e Sanità "Approvazione del Piano Regionale di controllo ufficiale sulla produzione e commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi (Revisione 2016)";  
VISTO Il Regolamento (CE) n 625/2017 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017 relativo,  
ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;  
VISTO Il Regolamento (CE) n 624/2019 della Commissione, del 08 febbraio 2019, che stabilisce norme specifiche per l'esecuzione dei controlli ufficiali sulla produzione di carni e per le zone di produzione e di stabulazione dei molluschi bivalvi vivi in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio;  
VISTI i riscontri analitici degli esami effettuati dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna di Sassari, Rapporto di Prova n° 83628/2020 del 14.09.2020, che rileva la perdita dei requisiti microbiologici previsti per le zone di stabulazione di tipo A, di cui al Regolamento CE n.853/2004 - nell'Allegato III, sez. VII, capo V;  
VISTA la comunicazione del Servizio Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche - Zona Centro, pervenuto in data 17 settembre 2020 al protocollo numero 53207, con la quale viene segnalato che nella Zona di Molluschicoltura denominata "Capo San Marco", sita nel Comune di Oristano, a seguito di analisi di laboratorio veniva evidenziato: un titolo di escherichia coli pari a 330 MPN/100 g. e quindi superiore al limite massimo previsto per le zone di stabulazione di tipo A;  
CONSIDERATO che la Zona di Molluschicoltura denominata "Capo San Marco", sita nel Comune di Oristano, riconosciuta come classe sanitaria di tipo "A" è equiparata temporaneamente alla classe sanitaria di tipo "B";  
CONSIDERATO che la mancata adozione di provvedimenti cautelativi può risultare pregiudizievole per la salute collettiva;  
RITENUTO pertanto necessario il temporaneo divieto di immissione diretta al consumo umano dei molluschi bivalvi vivi dalla zona di produzione "Capo San Marco", fino a quando non risultino ripristinate le condizioni di idoneità microbiologiche;

### **ORDINA**

Il temporaneo divieto di immissione diretta al consumo umano dei molluschi bivalvi vivi provenienti dall'Allevamento Capo San Marco;

L'obbligo di sottoporre il prodotto proveniente dalla Zona di Produzione Allevamento Capo San Marco a depurazione presso un Centro riconosciuto di Depurazione Molluschi;

La notifica del provvedimento agli Assessorati Igiene, Sanità e Assistenza sociale e Agricoltura e riforma agro-pastorale per i provvedimenti di competenza;



## COMUNE DI ORISTANO

---

A seguito dell'accertamento del ripristino dei requisiti sanitari per i molluschi bivalvi vivi oggetto di non conformità nella zona di stabulazione, il Servizio Veterinario territorialmente competente potrà proporre al Sindaco la revoca delle misure restrittive.

La Polizia Locale, gli Agenti della Forza Pubblica, i Servizi Sanitari, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza che entra immediatamente in vigore.

Si trasmette:

1. Alla Ditta Titolare della Concessione di Pesca - Cooperativa Pescatori di Arborea - Loc. Corrumannu
2. Al Dipartimento di Prevenzione - Zona Centro dell'ATS Sardegna
3. All'Assessorato Regionale Igiene e Sanità - Servizio Sanità pubblica veterinaria e Sicurezza alimentare CAGLIARI
4. All'Assessorato Regionale Agricoltura-Servizio Pesca CAGLIARI
5. Alla Prefettura di Oristano
6. Al Comando della Polizia Locale di Arborea (Or)
7. Al Comando Stazione dei Carabinieri di Arborea (Or)
8. Al Comando C.F.V.A. di Oristano
9. Al Comando Carabinieri -N.A.S. - Cagliari
10. Al Dipartimento di Prevenzione di tutte le ASL della Sardegna

Contro la presente ordinanza sono ammissibili:

- ricorso al Prefetto entro 30 gg. ovvero
- ricorso al TAR della Sardegna entro 60 gg.  
ovvero
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.

Dalla Residenza Municipale, lì 17/09/2020

**Sottoscritta dal Sindaco  
LUTZU ANDREA  
con firma digitale**